

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 15 del 13-02-2013**

**OGGETTO: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO EX ART.2, COMMA 9-BIS DELLA LEGGE
N.241/90.**

L'anno **duemilatredici** il giorno **13** del mese di **Febbraio** alle ore **10:00** presso questa sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

		Pres.	Ass.
1. VIGNINI ANDREA	SINDACO	X	
2. MAMMOLI GABRIELLA	ASSESSORE	X	
3. ZUCCHINI MARCO			X
4. ANGORI DIEGO			X
5. BASANIERI FRANCESCA			X
6. PETTI MIRO		X	
7. MINIATI MIRIANO		X	
8. PACCHINI LUCA		X	

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE **NUZZI PATRIZIA**.

Presiede il Sig. **VIGNINI ANDREA**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO EX ART.2, COMMA 9-BIS DELLA LEGGE N.241/90.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il titolo IV - "Organizzazione e personale" del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazioni recante:"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".;

Visto il testo del decreto legge 9 febbraio 2012 n.5, coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n.35, recante:"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", conosciuto anche come decreto "Semplifica Italia".

Premesso che:

- l'art.2 della legge n. 241/1990 disciplina la fattispecie della conclusione del procedimento, stabilendo, al primo comma, che *"ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso"*;
- 1. il comma 6 del citato articolo 2 della Legge n. 241/1990, stabilisce, inoltre, che *"I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte"*;
- la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempiuto dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti (comma 8 art.2 Legge n.241/90);

Considerato che l'art.1 del D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012, ha completamente innovato l'art.2, comma 9, della Legge n.241/90, introducendo, tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quarter e 9/quiquies che così recitano:

“9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quarter. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quiquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.”

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 5/2012, le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici;

Rammentato che, ai sensi dell'art.2 bis della Legge n. 241/90, disciplinante le “conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento”, articolo introdotto dall'art. 7, comma 1, della Legge n.69/2009, le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;

Evidenziato che il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia può nominare “un commissario” per la conclusione del procedimento (art. 1 comma 9/ter D.L. n. 5/2012), figura prevista dal codice del processo amministrativo;

Rilevata l'opportunità di procedere nel merito, riconoscendo il ruolo di cui al comma 9 bis, in precedenza riportato, al Segretario Comunale, tenuto conto del combinato disposto dell'art. 97, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000, dell'art.50 comma 3 dello Statuto e dell'art.50 del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, poiché non ha riflessi sugli aspetti economico patrimoniali;

CON VOTO UNANIME, legalmente espresso;

DELIBERA

1. Di individuare il Segretario Comunale il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia o di ritardo, da parte del responsabile del procedimento competente, nell'adozione degli atti rientranti nella sua esclusiva competenza che possano determinare pericolo di danno o pregiudizio per l'interesse pubblico ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 9, della Legge n.241/90, introducendo, tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quater e 9/quiquies
2. di fornire adeguata pubblicità ai contenuti della disposizione regolamentare introdotta con il presente provvedimento mediante informazioni sul sito web istituzionale di questo Comune.
3. di dare mandato agli uffici competenti di predisporre gli atti necessari per le eventuali integrazioni dei regolamenti comunali.

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive disposizioni;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

www.AlboPretorionline.it 27/03/13

Letto e sottoscritto

IL SINDACO

f.to **ANDREA VIGNINI**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to **PATRIZIA NUZZI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vicesegretario attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il _____ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cortona, li _____

IL VICESEGRETARIO

f.to **OMBRETTA LUCHERINI**

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Cortona, li _____

IL VICESEGRETARIO

OMBRETTA LUCHERINI

www.AlboPretorioOnline.it 271037183